

## Risposta n. 40

**OGGETTO:** Articolo 162-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.  
Identificazione delle società di partecipazione non finanziaria.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

### QUESITO

L'istante svolge attività finanziaria non nei confronti del pubblico, finalizzata all'assunzione di partecipazioni e titoli e, ai fini IRAP, nel ..., sulla base delle relative istruzioni ministeriali e delle proprie consistenze dell'attivo patrimoniale, ha applicato la normativa prevista per le *holding* industriali di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Nel corso del ..., la società, dopo aver aumentato gratuitamente il proprio capitale sociale, ha incrementato le proprie partecipazioni già in portafoglio ed ha acquisito nuove partecipazioni. Con documentazione integrativa presentata in data ... l'istante ha precisato che tali incrementi, realizzati in base a decisioni di investimento in capo all'Amministratore Unico, sono dovuti ad investimenti effettuati in parte con mezzi propri (aumento di capitale con accantonamento a riserva degli utili dell'esercizio precedente) ed in parte con incremento della posizione debitoria.

Nella medesima documentazione integrativa, l'istante ha altresì affermato: «*Alla data di invio dell'Istanza di Interpello confermiamo l'assenza di garanzie fornite a terze. Per completezza segnaliamo che la Società nel corso del ... aveva confermato un pegno su titoli (junior notes) acquistati nello stesso esercizio. Tale pegno è stato cancellato nel corso del ...*».

La questione controversa sollevata dalla società è inerente l'articolo 162-*bis* del TUIR.

In particolare, la società ritiene sussistere un margine di incertezza con riferimento ai concetti di:

1. «*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso*» (utile alla verifica della consistenza patrimoniale);

2. natura di quei soggetti che, pur svolgendo attività di assunzione di partecipazioni in altre società, non sono in possesso dei requisiti patrimoniali idonei al superamento del limite del 50 per cento, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 162-*bis*.

Quanto al primo punto, la società si chiede se, ai fini di verificare la natura di un soggetto per il periodo di imposta che chiude al "31/12/n" sia necessario considerare i dati del bilancio chiuso al "31/12/n-1" ed approvato (solitamente) entro il "30/04/n", oppure, diversamente, considerare le consistenze patrimoniali dell'esercizio "n" stesso, sebbene rese definitive mediante l'approvazione del bilancio solo nel corso dell'esercizio "n+1" (quesito n. 1).

Quanto al secondo punto, la società si chiede quale debba essere il criterio dirimente per la definizione della natura dell'attività svolta nel caso in cui l'attivo non sia investito in misura prevalente in partecipazioni in soggetti finanziari o industriali (quesito n. 2).

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene di dover utilizzare i dati di bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 per la propria qualificazione nel periodo di imposta 2018, ed i dati del bilancio al 31 dicembre 2018 per la propria qualificazione nel periodo di imposta 2019.

Tale soluzione si basa sulla considerazione che, ad avviso dell'istante, attendere l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2018 significherebbe conferire un grado di opinabilità all'importo delle imposte accantonate in bilancio. Sebbene consapevole che l'accantonamento delle imposte rappresenti una stima e, come tale, soggetta a rettifiche, l'istante evidenzia che una modifica dell'impianto fiscale della società potrebbe essere considerato un errore di bilancio.

A sostegno della propria tesi, la società afferma che dalla relazione al "Decreto ATAD", da cui è derivato l'inserimento nel TUIR dell'articolo 162-*bis*, emerge che la locuzione in commento è ispirata all'articolo 2 del D.M. 6 luglio 1994, ripreso dall'articolo 13 del D.M. n. 29 del 17 febbraio 2009, ovvero i provvedimenti che allora disciplinavano gli obblighi di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 e 113 del Testo Unico Bancario.

Sulla base di tali norme e delle circolari n. 141/E del 1998 e n. 19/E del 2009, l'istante ritiene che i dati cui fare riferimento siano quelli dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

Di conseguenza, prendendo come riferimento i dati al 31 dicembre 2017 per l'anno di imposta 2018, la società non può essere considerato né intermediario finanziario, né società di partecipazione (finanziaria e non finanziaria) e, pertanto, ai fini IRES ed IRAP andrà assoggettata alle regole previste per i soggetti c.d. "industriali".

Per quanto riguarda il 2019, la società utilizzerà i dati del bilancio al 31 dicembre 2018 e ritiene di poter essere considerata una società di partecipazione non finanziaria (*holding* industriale) dal momento che la società presenta, comunque, un attivo patrimoniale composto da partecipazioni per oltre il 50 per cento e che il valore delle

partecipazioni non finanziarie supera quello delle partecipazioni finanziarie.

Ritiene, infatti, che il tenore letterale dei commi 2 e 3 dell'articolo 162-*bis* porterebbe a considerare quali soggetti industriali società che, come l'istante, sono vocate alla gestione di partecipazioni, unicamente in ragione della mancanza di prevalenza nel singolo comparto.

Con riferimento al quesito n. 2, l'istante rileva che, considerando i valori patrimoniali al 31 dicembre 2017, solo il ... per cento del proprio attivo risulta costituito da partecipazioni, cosicché la società dovrebbe essere qualificata come soggetto industriale per l'esercizio 2018.

Diversamente, prendendo come riferimento i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, la situazione della società risulta mutata in considerazione degli incrementi delle partecipazioni effettuati in tale esercizio.

In particolare, la società evidenzia che il valore delle partecipazioni in soggetti finanziari è pari al ... per cento dell'attivo, mentre il valore delle partecipazioni in soggetti non finanziari è pari al ... per cento dell'attivo. La società, quindi, possiede al 31 dicembre 2018 un valore dell'attivo patrimoniale che, complessivamente, è costituito per più del 50 per cento da partecipazioni, ma nessuna delle due tipologie può essere considerata prevalente ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 162-*bis* sopracitato.

Anche in questo caso, quindi, la società non rientrerebbe nel novero delle società di partecipazioni ai sensi del medesimo articolo 162-*bis*.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 162-*bis* del TUIR - introdotto a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni normative di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento delle direttive "ATAD" (Anti Tax Avoidance Directive) - dispone che: «*Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività*

*produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:*

*a) intermediari finanziari [...]*

*b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;*

*c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:*

*1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;*

*2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130».*

L'inclusione tra i soggetti di cui alle citate lettere *b)* e *c)* del comma 1 è legata alla composizione del totale dell'attivo patrimoniale. In particolare:

- ai sensi del comma 2 «*l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate [...]*»;

- secondo quanto disposto al successivo comma 3 «*l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale*».

Al fine della verifica della prevalenza *de qua*, entrambi i commi in parola fanno

riferimento ai «*dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso*». Tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, ne consegue che, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento i predetti commi 2 e 3 sia quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Con riferimento al caso di specie, si rileva dall'atto costitutivo della società istante che quest'ultima ha fissato la scadenza dei propri esercizi al 31 dicembre di ogni anno; pertanto, l'ultimo esercizio antecedente alla presentazione dell'istanza si è chiuso il 31 dicembre 2018.

Secondo quanto ordinariamente disposto dal codice civile, l'approvazione del bilancio deve avvenire nel termine stabilito dall'atto costitutivo, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (articolo 2364 c.c., cui fa rinvio, per le società a responsabilità limitata, l'articolo 2478-*bis* c.c.). Tale termine può essere differito di altri 60 giorni (e quindi arrivare a 180 giorni), ma unicamente nei casi tassativamente individuati dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, in relazione alla dichiarazione da trasmettere entro il 2 dicembre 2019 (in quanto l'ordinario termine di scadenza, *i.e.* il 30 novembre 2019, cade di sabato) relativa al periodo di imposta 2018, ai fini dell'inclusione, o meno, tra i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, i dati rilevanti per il calcolo dell'*asset test* da parte dell'istante saranno quelli estrapolati dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (**quesito n. 1**).

Ai fini della verifica della consistenza dell'attivo patrimoniale, su cui l'istante ha posto il **quesito n. 2**, da quanto rappresentato emerge che la società presenta, in relazione all'esercizio 2018, un attivo investito per oltre il 50 per cento in "partecipazioni", anche se nessuna delle due tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* sopra richiamate è di per sé superiore al 50 per cento del totale dell'attivo (in particolare, ... per cento investito in partecipazioni detenute in intermediari finanziari e ... per cento in

partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari).

Come sopra evidenziato, secondo quanto previsto dalle disposizioni in parola, in sintesi, l'esercizio in via prevalente sussiste quando l'attivo è costituito per un ammontare superiore al 50 per cento da partecipazioni in intermediari finanziari (ovvero, alternativamente, in soggetti diversi dagli intermediari finanziari), nonché da «*altri elementi patrimoniali*» intercorrenti con gli stessi, «*unitariamente considerati*».

Al riguardo, per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene che l'attività prevalente di "assunzione di partecipazioni" ai sensi dell'articolo 162-*bis* del TUIR sussiste, *in primis*, quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50 per cento dell'attivo di stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale.

In secondo luogo, poiché l'ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari, la società rientra, per l'anno di imposta 2018, tra i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*) del TUIR.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**